

**REGOLAMENTO (CE) N. 2246/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 19 novembre 2001**

**recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1442/2001 e (CE) n. 1954/2001 per quanto riguarda i trasferimenti autorizzati tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

indiana <sup>(5)</sup>, rispondono alle due richieste presentate dalla Repubblica indiana.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Il 27 settembre 2001, pertanto, la Repubblica indiana ha presentato una richiesta riveduta di modifica dei trasferimenti autorizzati dai regolamenti suddetti.

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1809/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

(4) I trasferimenti modificati chiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità del regolamento (CEE) n. 3030/93.

vista la notifica della Repubblica indiana,

(5) È quindi opportuno accogliere la richiesta riveduta e modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1442/2001 e (CE) n. 1954/2001.

considerando quanto segue:

(6) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.

(1) Il paragrafo 6 del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana sugli accordi nel settore dell'accesso al mercato per i prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 e approvato con decisione 96/386/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>, prevede che talune richieste di «flessibilità straordinaria» presentate dalla Repubblica indiana vengano considerate favorevolmente al momento di stabilire i contingenti per questi prodotti.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

(2) I regolamenti (CE) n. 1442/2001 della Commissione, del 16 luglio 2001, relativo all'autorizzazione a effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana <sup>(4)</sup>, e (CE) n. 1954/2001, del 5 ottobre 2001, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1442/2001, la riga corrispondente al gruppo IIB, categoria 26, è sostituita dal testo seguente:

Gruppo	Cat.	Unità	Limite 2001	Nuovo limite	Quantità in unità	Quantità in tonnellate	%	Flessibilità	Nuovo limite
«IIB	26	pezzi	19 546 000	20 914 220	3 100 000	1 000	15,9 %	Trasferimento dalla categoria 15	24 014 220
					- 1 550 000	- 500	7,95 %	Trasferimento alla categoria 2A	22 464 220»

*Articolo 2*

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1954/2001, la riga corrispondente al gruppo IA, categoria 2A, è sostituita dal testo seguente:

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 252 del 20.9.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53.

<sup>(4)</sup> GU L 193 del 17.7.2001, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU L 266 del 6.10.2001, pag. 6.

Gruppo	Cat.	Unità	Limite 2001	Nuovo limite	Quantità in unità	Quantità in tonnellate	%	Flessibilità	Nuovo limite
«IA	2A	kg	21 372 000	22 868 000	1 500 000	1 500	7 %	Trasferimento dalle categorie 3 e 26	24 368 000»

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2001.

*Per la Commissione*  
Pascal LAMY  
*Membro della Commissione*

---